



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/394 della Commissione, del 10 marzo 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tulatromicina»<sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/395 della Commissione, del 10 marzo 2015, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, e che dispone la registrazione di dette importazioni** ..... 4
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/396 della Commissione, del 10 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 10

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/397 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti** ..... 12
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/398 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'inclusione dell'Ungheria nell'elenco degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2015) 718]<sup>(1)</sup>** ..... 16

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## Rettifiche

- ★ Rettifica della decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014) ..... 20
- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 137 del 12.5.2014) ..... 20
- ★ Rettifica della decisione 2014/265/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 137 del 12.5.2014) ..... 21
- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 221 del 25.7.2014) ..... 21
- ★ Rettifica della decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 221 del 25.7.2014) ..... 22

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/394 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2015

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tulatromicina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione nei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) La sostanza tulatromicina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per le specie bovine, suine, ovine e caprine, applicabile a muscolo, grasso (pelle e grasso per la specie suina), fegato e rene, ad esclusione degli animali che producono latte destinato al consumo umano. Gli LMR provvisori indicati in tale tabella per i bovini e i suini scadono il 1° gennaio 2015.
- (4) Ulteriori dati sono stati presentati al comitato per i medicinali veterinari che, in seguito alla valutazione, ha raccomandato di rendere definitivi gli LMR provvisori per la tulatromicina nelle specie bovine e suine.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere approvata per la sostanza in questione.

<sup>(1)</sup> GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza tultromicina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tulatromicina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Tulatromicina	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-idrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)-β-D-xilo-esopiranosil]ossi]-1-ossa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina	Ovini, caprini	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	Agenti antinfettivi/Antibiotici»
		Bovini	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene		
		Suini	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso in proporzioni naturali Fegato Rene		

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/395 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2015****che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, e che dispone la registrazione di dette importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5 («regolamento di base»), una domanda con la quale le viene richiesto di aprire un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure antidumping previste per determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati e di sottoporre a registrazione le importazioni di tali cavi, che presentano modifiche di peso o di diametro, e la cui sezione trasversale è superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 26 gennaio 2015 da Plansee SE, un produttore dell'Unione di determinati cavi di molibdeno.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese e attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102 96 00 11 e 8102 96 00 19) («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta per una possibile elusione ha le stesse caratteristiche del prodotto in esame definito nel precedente considerando, ma è tuttavia presentato all'importazione con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm ed è attualmente dichiarato con lo stesso codice NC del prodotto in esame ma con un diverso codice TARIC (ovvero il codice 8102 96 00 99, fino all'entrata in vigore del presente regolamento). Anche questo prodotto è originario della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta sulla possibile elusione include anche i cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero eventualmente essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese <sup>(2)</sup> («le misure in vigore»). A seguito di

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GUL 150 del 16.6.2010, pag. 17).

un'inchiesta antielusione, nel 2012 tali misure sono state estese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia <sup>(1)</sup>. A seguito di un'ulteriore inchiesta antielusione, nel 2013 tali misure sono state estese alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese <sup>(2)</sup>.

#### D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse tramite l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e che potrebbero essere ulteriormente eluse mediante altre lievi modifiche di peso o di diametro.
- (7) Più specificatamente la domanda dimostra che, in seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento di esecuzione (CE) n. 511/2010, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (8) La domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che tale cambiamento deriva dall'importazione del prodotto in esame leggermente modificato, vale a dire con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, che viene poi convertito nell'Unione nel prodotto in esame, vale a dire il prodotto con sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, ridisegnandolo con una sezione trasversale di dimensione uguale o inferiore a 4,0 mm. Gli elementi di prova *prima facie* dimostrano che non esistono motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'imposizione del dazio per tali pratiche, processi o lavorazioni.
- (9) La domanda contiene inoltre elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi impieghi del prodotto in esame.
- (10) In aggiunta, la domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova *prima facie* del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) Infine, la domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quella summenzionata, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

#### E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

##### a) Questionari

- (14) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

(15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16) Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

(17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

#### c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(19) Mentre è necessario esaminare la portata della possibile elusione all'interno e/o all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base agli importatori e/o produttori/esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che possano dimostrare di non essere collegati<sup>(1)</sup> ad alcun produttore interessato dalle misure<sup>(2)</sup> e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli importatori e i produttori/esportatori che desiderano ottenere un'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

### F. REGISTRAZIONE

(20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

### G. TERMINI

(21) Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

— gli importatori dell'Unione e i produttori/esportatori possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(22) Si noti che al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

<sup>(2)</sup> Un'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i fabbricanti siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), non vi siano prove che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

#### H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
- (26) L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

#### I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (27) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (28) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (29) Nei procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (30) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.
- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è avviata un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 20), originari della Repubblica popolare cinese, e se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 40), originari della Repubblica popolare cinese, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

### Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali prendono le opportune misure per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori o dagli importatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

### Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli importatori dell'Unione e i produttori/esportatori che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») <sup>(1)</sup>.

7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

e-mail: TRADE-MOWI-R613-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/396 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	65,4
	MA	85,7
	TR	90,1
	ZZ	80,4
0707 00 05	JO	229,9
	MA	182,1
	TR	172,8
	ZZ	194,9
0709 93 10	MA	120,3
	TR	190,2
	ZZ	155,3
0805 10 20	EG	50,1
	IL	73,1
	MA	55,3
	TN	54,4
	TR	69,7
	ZZ	60,5
	ZZ	60,5
0805 50 10	TR	56,5
	ZZ	56,5
0808 10 80	BR	69,4
	CA	85,3
	CL	95,0
	MK	23,6
	US	177,9
	ZZ	90,2
	ZZ	90,2
0808 30 90	AR	117,8
	CL	133,3
	CN	90,9
	ZA	111,1
	ZZ	113,3
	ZZ	113,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2015/397 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2015

**che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
- (2) Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
- (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN stanno progressivamente sostituendo la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.
- (4) Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, dal regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e dal regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti.
- (5) È pertanto necessario definire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

<sup>(1)</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>(2)</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GUL 35 del 10.2.2000, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 10 al 13 marzo 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. REIZNIECE-OZOLA

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3 (Catadiottri)	ECE/TRANS/WP.29/2015/14
Proposta di supplemento 24 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro)	ECE/TRANS/WP.29/2015/15
Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2015/6
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 19 (Fendinebbia)	ECE/TRANS/WP.29/2015/16
Proposta di supplemento 20 al regolamento n. 23 (Proiettori di retromarcia)	ECE/TRANS/WP.29/2015/17
Proposta di supplemento 44 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a incandescenza)	ECE/TRANS/WP.29/2015/18
Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori)	ECE/TRANS/WP.29/2015/19
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori)	ECE/TRANS/WP.29/2015/2
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2015/11
Rettifica 5 della revisione 3 del regolamento n. 43 (Vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2015/34
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 45 (Tergifari)	ECE/TRANS/WP.29/2015/20
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 06 da apportare al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2015/21 ECE/TRANS/WP.29/2015/21/Corr.1
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 05 da apportare al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2015/22 ECE/TRANS/WP.29/2015/22/Corr.1
Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 04 da apportare al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2015/23 ECE/TRANS/WP.29/2015/23/Corr.1
Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 50 (Luci di posizione, stop, indicatori di direzione per ciclomotori e motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2015/24
Proposta di serie di modifiche 03 da apportare al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)	ECE/TRANS/WP.29/2015/3
Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione per veicoli L3)	ECE/TRANS/WP.29/2015/25 ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.1 ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.2
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 55 (Collegamento meccanico)	ECE/TRANS/WP.29/2015/7
Proposta di serie di modifiche 02 da apportare al regolamento n. 59 (Dispositivi silenziatori di sostituzione)	ECE/TRANS/WP.29/2015/4

Proposta di supplemento 15 al regolamento n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori)	ECE/TRANS/WP.29/2015/8
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 78 (Frenatura dei veicoli di categoria L)	ECE/TRANS/WP.29/2015/9
Proposta di supplemento 6 al regolamento n. 86 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione per i trattori agricoli)	ECE/TRANS/WP.29/2015/26
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)	ECE/TRANS/WP.29/2015/27
Proposta di supplemento 10 al regolamento n. 99 (Sorgenti luminose a scarica di gas)	ECE/TRANS/WP.29/2015/28
Proposta di supplemento 12 di modifiche al regolamento n. 106 (Pneumatici per veicoli agricoli)	ECE/TRANS/WP.29/2015/10
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3)	ECE/TRANS/WP.29/2014/77
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3)	ECE/TRANS/WP.29/2015/12
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 107 (Veicoli delle categorie M2 e M3)	ECE/TRANS/WP.29/2015/44
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 110 (Veicoli a GNC/GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2015/13
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabagliante asimmetrico)	ECE/TRANS/WP.29/2015/29
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabagliante simmetrico)	ECE/TRANS/WP.29/2015/30
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato)	ECE/TRANS/WP.29/2015/5
Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 119 (Luci d'angolo)	ECE/TRANS/WP.29/2015/31
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 123 (Sistemi di adattamento automatico dell'illuminazione anteriore — AFS)	ECE/TRANS/WP.29/2015/32
Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 128 (Sorgenti luminose a LED)	ECE/TRANS/WP.29/2015/33 ECE/TRANS/WP.29/2015/33/Corr.1
Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 129 (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini)	ECE/TRANS/WP.29/2015/43
Emendamento 2 al regolamento tecnico mondiale n. 3 (Frenatura dei motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2015/38 ECE/TRANS/WP.29/2015/39 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37
Emendamento 3 al regolamento tecnico mondiale n. 4 (Procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2014/84 ECE/TRANS/WP.29/2014/85 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/398 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 2015****che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'inclusione dell'Ungheria nell'elenco degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky***[notificata con il numero C(2015) 718]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi nell'Unione di animali delle specie bovina e suina. L'articolo 9 di tale direttiva fissa i criteri per l'approvazione dei programmi nazionali obbligatori di lotta contro determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. L'articolo 10 di tale direttiva stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da tali malattie, tra cui la malattia di Aujeszky, esso è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata.
- (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce garanzie supplementari per gli scambi di suini tra gli Stati membri. Queste garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro situazione sanitaria relativa alla malattia di Aujeszky.
- (3) L'allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione. L'allegato II di tale decisione elenca gli Stati membri o le loro regioni che applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (4) L'Ungheria figura attualmente nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE come Stato membro in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (5) L'Ungheria ha presentato la documentazione a sostegno della sua richiesta di essere dichiarata indenne dalla malattia di Aujeszky.
- (6) A seguito della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Ungheria risulta opportuno che tale paese non figuri più nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE, bensì in quello dell'allegato I di tale decisione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/UE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

---

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
BE	Belgio	Tutte le regioni
CZ	Repubblica ceca	Tutte le regioni
DK	Danimarca	Tutte le regioni
DE	Germania	Tutte le regioni
IE	Irlanda	Tutte le regioni
FR	Francia	I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
IT	Italia	La provincia di Bolzano
CY	Cipro	Tutte le regioni
LU	Lussemburgo	Tutte le regioni
HU	Ungheria	Tutte le regioni
NL	Paesi Bassi	Tutte le regioni
AT	Austria	Tutte le regioni
SI	Slovenia	Tutte le regioni
SK	Slovacchia	Tutte le regioni
FI	Finlandia	Tutte le regioni
SE	Svezia	Tutte le regioni
UK	Regno Unito	Tutte le regioni

## ALLEGATO II

**Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
PL	Polonia	Tutte le regioni»

## RETTIFICHE

**Rettificazione della decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 dell'8 maggio 2014)

Alla pagina 45, nell'allegato, criterio 4,

*anziché:* «*Valutazione e verifica:* il richiedente allega i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di asportabilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per l'asportabilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. Il richiedente allega una dichiarazione attestante che i prodotti di carta trasformata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta trasformata è facilmente asportabile (per esempio una graffa metallica di una cartella sospesa o la copertina di plastica o la copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione rilasciata dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.»

*leggi:* «*Valutazione e verifica:* il richiedente allega i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di asportabilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per l'asportabilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. Il richiedente allega una dichiarazione attestante che i prodotti di carta trasformata patinata e laminata sono conformi al punto 4, lettera c). Se una parte del prodotto di carta trasformata è facilmente asportabile (per esempio una graffa metallica di una cartella sospesa o la copertina di plastica o la copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione rilasciata dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.»

---

**Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 12 maggio 2014)

Pagina 3, articolo 1

*Anziché:* «Articolo 1

Le persone e le entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.»;

*leggi:* «Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

- a) la rubrica "Persone" è inserita dopo la rubrica esistente "Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2";
  - b) dopo l'elenco esistente delle persone, è inserita la rubrica di una nuova sezione dal titolo "Entità";
  - c) le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte alla pertinente sezione dell'allegato I della decisione 2014/145/PESC.».
-

**Rettifica della decisione 2014/265/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 12 maggio 2014)

Pagina 10, articolo 2

*Anziché:* «Articolo 2

Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»

*leggi:* «Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è così modificato:

- a) la rubrica "Persone" è inserita dopo la rubrica esistente "Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2";
- b) dopo l'elenco esistente delle persone, è inserita la rubrica di una nuova sezione dal titolo "Entità";
- c) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte alla pertinente sezione dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.».

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221 del 25 luglio 2014)

A pagina 5, nell'allegato, sezione II:

*anziché:* «II. Entità che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina»,

*leggi:* «II. Entità»;

a pagina 8, nell'allegato, sezione III:

- è soppressa l'intestazione della sezione: «III. Entità la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino»,
  - le entità della sezione III sono rinumerate partendo da 10.
-

**Rettifica della decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221 del 25 luglio 2014)

A pagina 20, nell'allegato, sezione II:

*anziché:* «II. Entità che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina»,

*leggi:* «II. Entità»;

a pagina 23, nell'allegato, sezione III:

— è soppressa l'intestazione della sezione: «III. Entità la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino»,

— le entità della sezione III sono rinumerate partendo da 10.

---







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**